

Sezione : **EcoNomia • EcoLogia • EcuMenia**

Commissione di Venezia: «sostegno costituzionale»

La Commissione di Venezia è un organo consultivo del Consiglio d'Europa per affermare la democrazia attraverso il diritto. Sono stati tanti i Paesi, non solo d'Europa, che dal 1990, uscendo da regimi autoritari, si sono avvalsi della Commissione di Venezia per formulare le proprie costituzioni o modificarle, adeguandole agli standard del patrimonio costituzionale europeo. In questo senso la Commissione può essere definita un «sostegno costituzionale» per l'intero pianeta. Svolge costantemente un ruolo essenziale nella gestione e prevenzione dei conflitti. E per conflitto, non bisogna solo pensare alla dimensione militare. Conflitto grave è anche lo scontro tra uno stato e un cittadino. Questo prezioso organo consultivo, formato dai più esperti esponenti del mondo giuridico e giurisdizionale individuati tra i principali tribunali di vari paesi, segue con attenzione anche tutte le pronunce di rilievo europeo delle varie Corti costituzionali delle singole nazioni, della Corte di Giustizia della stessa Unione Europea e anche della Corte europea dei diritti umani.

Attraverso un proprio Bollettino elettronico sulla giurisprudenza costituzionale la Commissione informa tre volte l'anno i giudici e gli specialisti del diritto costituzionale sulla giurisprudenza più importante raccolta nel quadriestrate. L'informazione rapida sulle sentenze più importanti, emanate nel campo della giustizia costituzionale, insieme allo scambio di idee tra tribunali di diversi paesi con tradizioni giuridiche simili o diverse, nel campo del diritto giudicato, è di grande aiuto per le corti costituzionali di recente formazione, ma è di sicuro arricchimento anche per la giurisprudenza dei tribunali più consolidati. Lo scambio di informazioni e idee è anche funzionale all'assistenza dei giudici nazionali nella risoluzione di difficili questioni di diritto, che spesso sorgono contemporaneamente nei tribunali di diversi paesi.

La Commissione di Venezia, individuando le ragioni del conflitto, su richiesta delle parti, elabora norme e consigli in materia costituzionale e fornisce un verdetto in ogni caso di conflitto. Un esempio significativo del suo modo d'operare è il recente giudizio nella controversia tra un cittadino austriaco e il suo Paese sul tema delle restrizioni in tempo di Covid.

Sul conflitto tra l'Austria e un suo cittadino a proposito delle misure anti Covid-19.

Il § 2 della legge sulle misure Covid-19 prevede che l'accesso a determinati luoghi possa essere vietato da regolamenti amministrativi al fine di prevenire la diffusione della pandemia. Ai sensi del § 1 del regolamento Covid-19 del 15 marzo 2020, Gazzetta ufficiale federale II n. 98/2020, come modificato (di seguito, *il Regolamento-98*), l'ingresso nei luoghi pubblici era generalmente vietato. Il § 2 del Regolamento-98 includeva diverse eccezioni a questo divieto; ad esempio, l'ingresso in luoghi pubblici era consentito allo scopo di coprire i bisogni di base necessari (§ 2.3), e per scopi professionali (§ 2.4); infine, i luoghi pubblici all'aperto potrebbero essere inseriti da soli o con persone che vivono nella stessa famiglia (§ 2.5). Il regolamento-98 è scaduto il 30 aprile 2020. Nell'aprile 2020, un individuo ha presentato una denuncia costituzionale contro il regolamento-98, sostenendo, in particolare, la violazione del suo diritto alla libera circolazione e alla libertà di proprietà. Ha affermato che a causa della situazione Covid-19, il suo datore di lavoro gli aveva ordinato di lavorare da casa. Pertanto, l'eccezione del § 2.4 del regolamento-98 non si applicava a lui. Gli è stato permesso di lasciare la sua casa per fare una passeggiata ai sensi del § 2.5 del Regolamento-98, ma non ha potuto accedere al suo appartamento in affitto a Vienna, perché avrebbe dovuto usare i mezzi pubblici per arrivarci. Ai sensi del § 4 del Regolamento-98, l'uso del trasporto pubblico era consentito solo per le eccezioni previste dal § 2.1 al 2.4, escluso il § 2.5.

Il ricorrente, un assistente universitario, ha anche affermato di poter adempiere ai suoi doveri professionali, che includono la stesura di una dissertazione, in misura molto limitata, in particolare perché gli è stato negato l'uso della biblioteca dell'università. Pertanto, § 1, § 2 e § 4 del regolamento-98 hanno anche influenzato il suo diritto alla libertà di lavoro.

Senza riferire qui per esteso il merito delle motivazioni, la Corte costituzionale ha concluso che il regolamento-98 era illegale, perché mancava di un'autorizzazione legale sufficiente.